ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 7

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali nei sistemi automatizzati delle piattaforme di lavoro digitali

Le piattaforme di lavoro digitali e gli intermediari sono tenuti alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sentite le persone che svolgono la prestazione lavorativa presso la piattaforma medesima e i loro rappresentanti. Le piattaforme di lavoro digitali forniscono la valutazione di cui al comma 1 ai rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali tramite documento scritto o in modalita' elettronica. In caso di mancato o ritardato assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 750 per ciascun mese di ritardo. Resta ferma la competenza del Garante per la protezione dei dati personali in ordine all'accertamento e all'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In caso di mancato, di ritardato, di incompleto o di inesatto assolvimento degli obblighi di cui al comma 2 le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i loro rappresentanti presentano denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro, che applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 750. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.500. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Gli introiti delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del finanziamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura (SILCA), di cui all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' dello sviluppo, della manutenzione e dell'evoluzione dei medesimi applicativi, ivi compresa l'estensione dell'architettura del SILCA al contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera anche in settori diversi da quello agricolo, sulla base di specifici progetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
Estremi	Decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208
Capo	III — Sistemi di monitoraggio automatizzati e sistemi decisionali automatizzati. Gestione e trasparenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-208-2026/art-7-valutazione-d-impatto-sulla-protezione-dei-dati-personali-nei-sistemi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it